

SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA DA ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DICHIARAZIONE DI ASSIMILAZIONE DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE

INFORMATIVA

Con la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2019, n. 627 avente per oggetto “Direttiva Tecnica in materia di scarichi acque reflue - approvazione e pubblicazione” la Regione Umbria ha aggiornato la normativa di riferimento per il settore scarichi nel territorio dell’Umbria.

Con l’art.9 vengono definiti i criteri di assimilazione delle acque reflue provenienti da attività produttive alle acque reflue domestiche.

Ai sensi del comma 1, gli scarichi delle acque reflue di attività di produzione di beni e prestazione di servizi, provenienti esclusivamente dal metabolismo umano e da servizi igienici, cucine e mense, sono assimilati agli scarichi di acque reflue domestiche e, qualora recapitanti in pubblica fognatura, non necessitano di dichiarazione di assimilazione e di autorizzazione allo scarico.

Ai sensi del comma 2 sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue industriali derivanti da:

- A. Imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura.
- B. Imprese dedite all'allevamento del bestiame.
- C. Imprese dedite oltre che alla coltivazione del fondo o all’attività di allevamento anche all’attività di trasformazione/valorizzazione della produzione agricola.
- D. Impianti di acquacoltura e di piscicoltura.
- E. Acque reflue provenienti da attività termali.
- F. Acque reflue con caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche:
 - a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella10;
 - b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono le attività di cui alla tabella 7A con le limitazioni indicate nella stessa tabella;
 - c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 7B, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.

Gli scarichi delle acque reflue provenienti dalle attività dei precedenti punti A, B, C, D ed E che recapitano in pubblica fognatura sono sempre ammessi e non necessitano di dichiarazione di assimilazione e di autorizzazione ma solo della richiesta di allaccio (Allegato B3).

Per gli scarichi delle acque reflue provenienti dalle attività del precedente punto F, lettera a), che prima di ogni trattamento depurativo rispettano i criteri di cui alla tabella 10, deve essere presentata la dichiarazione di assimilazione sull’apposito modello (Allegato B2) in cui si attesti che le acque prodotte presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 10 e, per i restanti parametri o sostanze, qualora presenti nello scarico, quelle di cui alla tabella 3, prima di ogni preventivo trattamento depurativo. La dichiarazione di

assimilazione deve essere corredata da apposite analisi che attestino la conformità ai valori di tabella 10 e, se ricorrenti, di tabella 3. Nel caso di nuovi scarichi potrà essere fatto riferimento ai dati ed alla documentazione riferita agli scarichi provenienti dai processi produttivi e dagli stabilimenti industriali analoghi o alla più aggiornata letteratura tecnica di settore. In tale caso il titolare dello scarico ha l'obbligo di presentare, entro 180 giorni dall'effettiva attivazione dello scarico, pena la decadenza dell'assimilabilità, certificato analitico per la caratterizzazione definitiva delle acque reflue prodotte. Nel caso di scarichi che recapitano in pubblica fognatura non è necessaria la domanda di autorizzazione.

Gli scarichi delle acque reflue provenienti dalle attività del precedente punto F, lettera b), derivanti dalle attività di cui alla tabella 7A, che recapitano in pubblica fognatura, sono sempre ammessi e non necessitano di dichiarazione di assimilazione e della domanda di autorizzazione ma solo della richiesta di allaccio (Allegato B3).

Gli scarichi delle acque reflue provenienti dalle attività del precedente punto F, lettera c), provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 7B, necessitano di dichiarazione di assimilazione redatta sull'apposito modello (allegato B2) in cui si attesti che l'attività svolta rientra tra quelle elencate nella tabella 7B e rispetta le limitazioni indicate nella stessa tabella. Nel caso di scarichi che recapitano in pubblica fognatura non è necessaria la domanda di autorizzazione ma solo della richiesta di allaccio (Allegato B3).

MODELLO B2

Da inoltrare a mezzo PEC al Gestore del SII e al SUAPE del comune territorialmente competente.

MODELLO B3

Da inoltrare a mezzo PEC al Gestore del SII territorialmente competente.